



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**POTERI DI RAPPRESENTANZA DEL LIQUIDATORE IN CASO DI
CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ DAL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 23,
Sentenza del 23/6/2025, n. 1968/2025

Composizione

Pres. Francesco Giardino – Rel. Memmo Sergio

159 SOCIETÀ' - 050 SCIoglimento - IN GENERE - SOCIETÀ' - DI
CAPITALI - SOCIETÀ' A RESPONSABILITÀ LIMITATA (NOZIONE,
CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIoglimento - IN GENERE

Società cancellata dal registro delle imprese - Art. 28, comma 4, del
d.lgs. n. 175/2014 - Differimento quinquennale del termine di
cessazione ai fini impositivi - Disposizione di natura sostanziale -
Conseguenze sulla legittimazione del liquidatore e dei soci.

Massima

In tema di cancellazione della società dal registro delle imprese, il
differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione, previsto dall'art.
28, comma 4, del d.lgs. n. 175/ 2014, che è disposizione di natura
sostanziale, implica che il liquidatore conserva tutti i poteri di
rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, con la
conseguenza che lo stesso è legittimato non soltanto a ricevere le
notificazioni degli atti impositivi ma anche ad opporsi ad essi,
conferendo mandato alle liti, mentre sono privi di legittimazione i soci,
poiché gli effetti previsti dall'art. 2495, comma 2, c.c. sono posticipati
anche ai fini dell'efficacia e della validità degli atti del contenzioso.

Rif. normativi

art. 2495 c.c.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

art. 28 del d.lgs. 21/11/2014, n. 175

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 22/4/2025, n. 10429, Rv. 674953 - 01 (CONF);

Cass., Sez. 5, 16/12/2022, n. 36892, Rv. 666520 – 01 (CONF)

Anno pubbl.

2025

Red. ...